

Sent. n. 113/2022 pubbl. il 29/12/2022
Rep. n. 209/2022 del 29/12/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali
Procedura concorsuale N. 53 / 2022 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente

Dott. PIETRO SPERA Giudice

D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

PEPPINO VILLELLA CF VLLPPN55H14C960B

FLAUTO ANTONIETTA c.f. FLTNNT58E42H703E

Assistiti dall' Avv. Pietro PARENTE

Premesso quanto segue e considerato quanto in appresso.

In data 08.02.22 i coniugi Sig.ri Antonietta Flauto e Pepino Villella hanno presentato al locale OCC domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 8 e ss. della l. 3/2012, e in subordine per apertura di liquidazione controllata del patrimonio; successivamente, con l'ausilio di professionista designato dall'Organismo (Dott.ssa Romano Erica), depositavano il ricorso per l'omologazione del piano predisposto o in subordine, per l'ipotesi di inammissibilità del piano, chiedevano di essere ammessi alla liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. della l. 3/2012 con ricorso del 14.11.2022.

L'OCC nella relazione accompagnatoria conferma che i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento per cause non riconducibili a colpa grave, malafede o frode; che gli stessi non siano assoggettabili al regime della liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie; che la situazione debitoria dei due coniugi ha origine comune per l'applicazione della procedura di composizione familiare ex art. 66 CCII.

Si precisa altresì da parte dell'OCC che non risulta che i debitori siano stati interessati da precedenti esdebitazioni nei cinque anni anteriori al ricorso, nè che siano

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eecd310 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb7171934



stati condannati per bancarotta fraudolenta o che abbiano distratto l'attivo o esposto passività insussistenti.

L'origine dell'indebitamento dei coniugi risale al periodo della loro separazione (dal 2005 per circa 10 anni), causata dalla patologia [REDACTED] del Sig. Vilella, [REDACTED] situazione che ha originato le posizioni debitorie nei confronti di istituti di credito, familiari ed amici. A ciò si sono aggiunte le maggiori spese economiche derivanti dalla separazione coniugale (affitto, utenze, ecc.) alle quali il Sig. Vilella ha contribuito facendo ricorso a contratti di finanziamento e prestiti, inizialmente rimborsati alle scadenze e successivamente tramite la concessione di ulteriori finanziamenti che hanno ulteriormente aggravato la posizione del ricorrente, generando la consistente situazione debitoria attuale, alla quale i coniugi non sono in grado di far fronte con il proprio reddito attuale.

La Sig.ra Flauto, invece, ha sempre avuto un'occupazione lavorativa come dipendente fino al 1990, anno in cui ha intrapreso l'attività imprenditoriale di Sartoria con apertura di posizione iva ed iscrizione in camera di commercio. Attività cessata nel 1991 con comunicazione formale solo all'ufficio iva e non alla camera di commercio presso la quale risulta ancora iscritta. Negli anni successivi ha intrattenuto esclusivamente rapporti di lavoro dipendente e dal 2016 contratti di lavoro a tempo parziale.

Dal 2020 risulta a carico del nucleo familiare la figlia secondogenita tutt'ora priva di occupazione.

Quanto alla consistenza del passivo, per il Sig. Vilella esso si compone di debiti contratti con ADER; FIDITALIA (cessione del quinto n. 675468); IFIS per finanziamento Findomestic n. 20193170736313; MB (finanziamento Deutsche Bank n. 127439301), Compass Banca, LINK FINANZIARIA per un'esposizione debitoria totale di euro 109.651,60.

Quella della Sig.ra Flauto è determinata da debiti contratti con ADER, IFIS finanziamento Findomestic n. 20193170736313, MB finanziamento Deutsche Bank n. 127439301, Camera di Commercio, per un totale di euro 41.391,28.

Le consistenze patrimoniali e redditi dei coniugi consistono delle seguenti voci. Nella massa patrimoniale attiva del Sig. Vilella sono compresi: un'autovettura GM Daewoo Klak KH1 da valore di 1.000 euro su cui è iscritto fermo amministrativo per euro 1.764,73; reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la Cooperativa Paratori Genova S.r.l. presso la quale ricopre la posizione di autista con retribuzione mensile di euro 1.640,00; n. 3 polizze assicurative di cui risulta erede per la quota di 1/3, per un totale di euro 16.722,80, importo reso disponibile per la procedura a



mezzo assegno circolare del 4.8.22 emesso da Banca Carige (01346467-10) e depositato presso l'ufficio dell'OCC.

Alla massa patrimoniale attiva della Sig.ra Flauto fanno capo il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la Lavanderia Dell'Acqua Eliana con qualifica di operatrice stiratrice e retribuzione media mensile di euro 440,00 ed un c/c presso la Deutsche Banche, cointestato con la figlia, con giacenza media di circa 500,00 euro su cui viene accreditato lo stipendio.

Il reddito medio mensile familiare è pari a 2.108,00 euro, mentre le uscite per il sostentamento nel nucleo familiare ammontano ad euro 1.950,00.

La differenza rispetto al reddito medio percepito è di euro 150,00 mensili che vengono messi a disposizione della procedura.

Il periodo di vigenza indicato nel piano è di 48 mesi decorrenti dall'omologa dello stesso, per il che è previsto un apporto finanziario da surplus reddituale di complessivi 7.200,00 euro.

Il piano prevede la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti:

Per il Sig. Villella:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- Il pagamento delle spese dell'Avvocato e dell'Advisor;
- Il pagamento delle spese correnti per il mantenimento del proprio nucleo familiare;
- Il pagamento integrale dei creditori con privilegio mobiliare nella misura del 100% (Agenzia delle Entrate Riscossione);
- Il pagamento parziale dei creditori chirografari (Fiditalia, IFIS, MB Credit Solution, Link Finanziaria, Compass Banca) nella misura del 9,20%.

Per la Sig.ra Flauto:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- Il pagamento delle spese correnti per il mantenimento del proprio nucleo familiare;
- Il pagamento dei creditori con privilegio (Agenzia delle Entrate Riscossione) nella misura del 43%: ipotesi comunque più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria;
- Il mancato pagamento dei creditori chirografari (IFIS, MB Credit, Agenzia delle Entrate Riscossione, Camera di Commercio).



Tali elementi della domanda sono stati esaminati in apposita udienza il 5.12 u.s. con l'OCC ed i ricorrenti, cui è stata rappresentata la problematica della coesistenza di debiti originati da precedente attività di impresa della sig.ra Flauto, non suscettibili – ad avviso del Tribunale (cfr. il provvedimento nel procedimento ric. Battistone r.g. 21/2022 – di ristrutturazione con le regole proprie del piano del consumatore. Invitate a mettere a fuoco le definitive richieste dopo tali osservazioni officiose, la parti hanno concluso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 CCI, già domandata in via subordinata nel ricorso introduttivo, a cui non ostano fattori impeditivi di sorta: per cui il Collegio può rendere sentenza nei termini che seguono.

Osservato ancora che [REDACTED] interessa il sig. VILLELLA, non è di ostacolo alla liquidazione controllata ed appare in oggi avviata a soluzione per quanto consta dalle certificazioni sanitarie versate in atti;

Considerato che la questione delle trattenute stipendiali troverà la sua naturale soluzione nella liquidazione completa del patrimonio, secondo le regole proprie della procedura degli artt. 268 e ss. CCI, per il che non è necessario impartire altra specifica disposizione all'OCC;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall'OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett.



Sent. n. 113/2022 pubbl. il 29/12/2022

Rep. n. 209/2022 del 29/12/2022

c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei sigg.ri:

PEPPINO VILLELLA CF VLLPPN55H14C960B

FLAUTO ANTONIETTA c.f. FLTNNT58E42H703E

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA liquidatrice la dott.ssa Erica ROMANO;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito internet del Tribunale di Genova** e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale), escludendo le parti inerenti problematiche sanitarie;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70aec5310 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e2679eb77729



notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita ogni anno;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.



Sent. n. 113/2022 pubbl. il 29/12/2022
Rep. n. 209/2022 del 29/12/2022

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
In data 22/12/2022
il Presidente est.
Dr. Roberto Braccialini

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41286cd70eacc5310 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e287be8717133e3



